

BGer 2P.169/2001 vom 21. Januar 2002

Bundesgericht, 2002-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.169_2001

FR: TF 2P.169/2001 du 21 janvier 2002

IT: TF 2P.169/2001 del 21 gennaio 2002

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla pretesa violazione dell' art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio) ed esperito tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale in materia di tassazione speciale cantonale concernente il periodo fiscale 1994 è di principio ammissibile, conformemente agli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG. La legittimazione dei ricorrenti, colpiti nei propri interessi giuridicamente protetti dalla tassazione litigiosa, è pacifica (art. 88 OG).

E. 1.2

Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. I ricorrenti devono indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretendono lesi e devono spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; sul cosiddetto «principio dell'allegazione» in generale v. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri termini, il gravame deve sempre contenere una chiara ed esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata leda i diritti costituzionali invocati dalla parte ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a). Nei ricorsi fondati sull' art. 9 Cost. i ricorrenti non possono semplicemente affermare che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario e limitarsi a formulare una critica generica o di carattere appellatorio, come se il Tribunale federale fosse un'istanza abilitata a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la corretta interpretazione e applicazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186 consid. b). I ricorrenti devono indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del diritto sono stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non sono stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato è palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (sulla nozione di arbitrio v. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi rinvii). Nella misura in cui non adempie questi requisiti, l'impugnativa è irricevibile.

E. 2.1

I ricorrenti asseriscono a più riprese che le autorità cantonali avrebbero violato il loro diritto di essere sentiti, perché la tassazione del 13 dicembre 1999, riferita al periodo fiscale 1994, sarebbe stata notificata senza ch'essi fossero stati coinvolti nella procedura d'imposizione.

E. 2.2

È possibile che, prima della notifica della tassazione litigiosa, i ricorrenti non siano stati interpellati sulla questione specifica dell'utile in capitale. Questo tema fattuale non ha però bisogno di essere approfondito, poiché non risulta decisivo ai fini del giudizio, al pari di quello giuridico - accennato nel gravame - concernente l'effettività e la portata del dovere d'informazione dell'autorità fiscale, rispettivamente dei diritti procedurali dei contribuenti

prima dell'emanazione di una tassazione. Determinante è invece rilevare che, in seguito, i ricorrenti hanno potuto formulare diffusamente le proprie argomentazioni, dapprima in sede di reclamo, che costituisce, nell'ambito litigioso, una procedura gratuita davanti alla medesima autorità di tassazione, fruente di piena cognizione sia in fatto che in diritto (art. 207 della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994 [LT/1994], applicabile alla procedura dal 1° gennaio 1995 in virtù della disposizione transitoria dell'art. 317 LT/1994; cfr. anche l'art. 177 cpv. 1 della vecchia legge tributaria, del 28 settembre 1976 [LT/1976]). In quella sede un rappresentante dei contribuenti ha, segnatamente, esaminato l'incarto, dopo di che è stato inoltrato un complemento scritto. Contro la decisione su reclamo i ricorrenti sono poi insorti alla Camera di diritto tributario, anch'essa munita di ampio potere cognitivo (art. 228 cpv. 1 LT/1994; cfr. anche gli art. 181 cpv. 3 e 177 cpv. 1 LT/1976), dinanzi alla quale hanno potuto esprimersi oralmente e consegnare una replica scritta alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni. L'insieme di questi elementi consente di concludere che un'ipotetica violazione del diritto di essere sentito sarebbe validamente sanata dinanzi alle citate autorità (cfr. DTF 116 Ia 94 consid. 2; v. anche DTF 126 V 130 consid. 2b in fine e riferimenti; sentenza del 20 gennaio 2000 nella causa 2P.172/1999 consid. 3b). In simili circostanze la censura - che i ricorrenti, peraltro, propongono senza indicare quale norma del diritto cantonale o federale sarebbe stata violata - è infondata.

E. 3.1

La tassazione litigiosa ha per oggetto l'utile verificatosi il 28 febbraio 1994, al momento della cessazione dell'attività lavorativa del defunto, con il passaggio del pacchetto azionario dalla sua sostanza aziendale a quella privata. Questo profitto ha dato luogo ad un'imposta annua intera ai sensi dell'art. 101 LT/1976, determinante per le tassazioni riferite, come in concreto, all'anno 1994 (art. 324 cpv. 2 LT/1994). La Corte cantonale - ritenuto non ancora prescritto il diritto di tassare - ha confermato il carattere aziendale della partecipazione azionaria, e quindi l'imponibilità del trasferimento, applicando i principi sviluppati in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale e cantonale.

I ricorrenti, riprendendo gli argomenti proposti davanti alla Corte cantonale, sostengono che la sentenza impugnata sarebbe insostenibile e arbitraria, perché proteggerebbe l'operato dell'autorità di prime cure, la quale sarebbe ritornata su di una sua precedente decisione di rinuncia alla tassazione speciale. Secondo gli insorgenti, tale rinuncia sarebbe attestata da diverse circostanze. Anzitutto, l'Ufficio di tassazione avrebbe continuato a valutare le suddette azioni al valore nominale ai fini della tassazione intermedia per cessazione di attività e delle tassazioni successive, benché fosse conscio del carattere aziendale del pacchetto. Inoltre, la ripetuta iscrizione delle azioni nell'elenco titoli della dichiarazione d'imposta, l'ammontare del capitale proprio dichiarato dall'autorità fiscale ai servizi dell'AVS, come pure il notevole lasso di tempo trascorso tra la menzionata tassazione intermedia e quella litigiosa, proverebbero che l'autorità di prima istanza - pur senza emettere una "decisione specifica" - avrebbe sempre considerato che le azioni facessero parte della sostanza privata.

E. 3.2

I ricorrenti - che non sollevano più l'eccezione di prescrizione - non formulano nessuna critica contro le motivazioni con le quali i giudici cantonali hanno stabilito che la vera natura del pacchetto azionario era aziendale. Anzi, nel gravame definiscono "errata" l'asserita decisione contraria dell'Ufficio di tassazione, il quale, a loro avviso, avrebbe

sempre considerato di natura privata il pacchetto azionario detenuto dallo scomparso. Davanti al Tribunale federale i ricorrenti non pongono nemmeno in dubbio che il passaggio delle azioni nella sostanza privata del defunto abbia fruttato un utile. La motivazione determinante della sentenza impugnata a fondamento dell'applicazione sostanziale dell'art. 101 LT/1976 rimane pertanto incontestata.

La tesi ricorsuale secondo la quale l'Ufficio di tassazione avrebbe rinunciato all'imposizione dell'utile in capitale, adottando una sorta di decisione per atti concludenti, è irricevibile. I ricorrenti passano in rassegna la motivazione della Corte cantonale, che ha respinto ad una ad una le critiche analoghe proposte davanti a lei, e vi contrappongono semplicemente le loro opinioni e interpretazioni dei fatti, come se si trattasse di una procedura di appello. Essi non sostanziano la censura d'arbitrio come impone l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG né indicano quali disposizioni del diritto cantonale sarebbero state applicate in modo arbitrario (cfr. consid. 1.2). La Camera di diritto tributario ha dedotto dall'art. 101 LT/1976 anche la facoltà di tassare gli utili in capitale prescindendo da norme procedurali specifiche, in particolare escludendo un obbligo del contribuente di presentare una dichiarazione fiscale distinta riferita al profitto in capitale e un obbligo dell'autorità di tassazione di notificare l'imposta speciale insieme con l'imposta intermedia fondata sui medesimi fatti. Sennonché, l'opinione contraria espressa nel gravame dai ricorrenti - che non menzionano neppure il suddetto articolo di legge - è, anche su questo punto, insufficiente a sostanziare l'arbitrio. Le relative doglianze sfuggono dunque a un esame di merito.

E. 4

Richiamando alcune norme del diritto cantonale, i ricorrenti affermano infine che l'imposizione avrebbe potuto avvenire soltanto attraverso un recupero d'imposta, che nel caso specifico sarebbe tuttavia escluso sia dall'art. 199 cpv. 2 LT/1976, perché il contribuente avrebbe presentato una dichiarazione completa e precisa, sia dall'art. 199 cpv. 3 LT/1976, il quale istituisce l'amnistia per gli eredi. Sostengono inoltre che, in virtù dell'art. 217 cpv. 4 lett. e LT/1976, l'imposta speciale sarebbe scaduta con il decesso di A.A. _____, per cui l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto definire almeno provvisoriamente l'imposta speciale o avvertire l'Ufficio imposte di successione e donazione del Cantone Ticino prima che fosse notificata l'imposta di successione.

Queste critiche, ammesso che rispettino le esigenze di motivazione, sono manifestamente infondate. Già si è detto che l'autorità cantonale ha considerato adempiuti i requisiti materiali e formali (temporali) della tassazione speciale prevista dall'art. 101 LT/1976, senza che i ricorrenti abbiano dimostrato l'arbitrarietà della decisione impugnata su questo punto. Del resto, come giustamente osserva la Divisione delle contribuzioni nelle proprie osservazioni, gli eredi sono semplicemente subentrati al contribuente defunto nei suoi obblighi fiscali (art. 13 cpv. 1 LT/1976). La procedura di recupero d'imposta e l'eventuale amnistia a favore degli eredi non hanno nulla a che vedere con la tassazione litigiosa. Infine, l'art. 217 cpv. 4 lett. e LT/1976 stabilisce effettivamente la scadenza in genere delle imposte cantonali, ma non regola affatto i rapporti tra l'imposta sugli utili in capitale e quella di successione, né prevede obblighi degli uffici di tassazione a tale proposito.

E. 5

Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.